

Oggetto Servizio per il TPL extraurbano nel territorio della Provincia di Alessandria - Liquidazione delle compensazioni economiche a titolo di saldo sulle spettanze per i servizi programmati nell'anno 2021 dalla Società SCAT a r.l. (U.L. € 48.731,45)

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- a) liquidare, su fondi già impegnati, i seguenti importi:
 1. **€ 44.301,32** alla Società Consortile Alessandrina Trasporti (SCAT a r.l., concessionaria del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nel Bacino Provinciale di Alessandria²) – P.IVA n.IT02265840062 – Viale Milite Ignoto, 26/28 – 15121 Alessandria - a titolo di saldo delle compensazioni dovute per i servizi programmati nell'anno 2021, salvo eventuale conguaglio come indicato in "Motivazioni";
 2. **€ 4.430,13** pari all'IVA calcolata sull'importo di cui al precedente punto 1;
- b) procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- c) accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di **€ 4.430,13** relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente punto a), al codice categoria 9010100 del Bilancio 2026-2027-2028³, annualità 2026 (Cap.9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;
- d) impegnare **€ 4.430,13** al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2026-2027-2028, annualità 2026 (Cap.4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;
- e) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di **€ 4.430,13**, corrispondente all'IVA relativa agli importi liquidati.

Motivazione

La Società Consortile Alessandrina Trasporti (SCAT a r.l.), concessionaria del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nel Bacino Provinciale di Alessandria viene pagata su emissione di fattura.

Le fatture devono essere conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.7.2 prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 95% delle compensazioni economiche spettanti⁴ al netto alla ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010.

Complessivamente per l'esercizio 2021 sono state presentate dalla Società SCAT a

r.l. fatture di acconto per un totale di € 9.353.141,83 a fronte di un valore stimato nel Programma Preventivo pari a € 9.865.197,48, il cui valore (cfr. ns. n.12815 del 31/12/2021) è stato aggiornato con l'adeguamento dei corrispettivi unitari all'indice ISTAT FOI (Prov. di Alessandria senza tabacchi), con nota Agenzia prot. 1933 del 13/02/2023.

La Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. ha presentato per il pagamento la seguente fattura, per la quale nell'anno 2023 è stato liquidato un acconto sull'importo totale della fattura, come descritto nella tabella seguente. La tabella evidenzia inoltre la quota residua oggetto di liquidazione con il presente atto:

n.	data	mese di riferimento	Imponibile	IVA 10%	Totale
VP-000002-2023	20/01/2023	SALDO 2021	€ 443.013,23	€ 44.301,32	€ 487.314,55
Liquidazione 1° acconto su Fatt.VP-000002-2023 effettuata con DL 175 del 09/03/2023			€ 398.711,91	€ 39.871,19	€ 438.583,10
Liquidazione Saldo Fatt.VP-000002-2023 con il presente atto			€ 44.301,32	€ 4.430,13	€ 48.731,45
Totale da liquidare			€ 44.301,32	€ 4.430,13	€ 48.731,45

La liquidazione della somma spettante a saldo per i servizi erogati è subordinata alla preventiva verifica della produzione effettivamente erogata e ammessa a contribuzione. Tuttavia, per l'anno 2021, si deve altresì tenere conto dei provvedimenti normativi di seguito riassunti.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 l'ha definita una "situazione pandemica".

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, rimasto in vigore sino al 31/03/2022, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.

A seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, sono stati adottati anche nel campo del trasporto pubblico locale svariati provvedimenti normativi volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e a garantire il necessario sostegno economico alle Aziende del settore, tra i quali è utile ricordare l'art.92 c.4bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27:

"Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica [...]"

oltre a quanto stabilito dall'articolo 200 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che, oltre a istituire un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340 del 11 agosto 2020, stabilisce al comma 2 che:

“Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”.

Nelle more del completamento dell'istruttoria finalizzata a evitare sovracompensazioni, riferita all'applicazione del combinato disposto dei criteri stabiliti dai sopracitati decreti, la Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. ha provveduto a trasmettere, con nota protocollo Agenzia n. 60 del 07/01/2025, documentazione sufficiente per consentire l'avvio e il sostanziale avanzamento dell'istruttoria medesima, e rilevato che gli esiti ormai avanzati delle verifiche effettuate risultano coerenti con i criteri normativi applicabili e non evidenziano, allo stato, profili di incongruità dell'importo rendicontato, si ritiene possibile, sulla base delle disponibilità di bilancio, procedere alla liquidazione del saldo della fattura n. VP-000002-2023 del 20/01/2023 sopra richiamata, fatto salvo eventuale conguaglio in esito al completamento dell'istruttoria.

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/14, art.1, comma 629, lett. b) il legislatore ha previsto che l'IVA esposta in fattura debba essere versata direttamente all'erario dall'Agenzia.⁵

Inoltre, l'art. 3, comma 1 del DM 23/01/2015, stabilisce che l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi mentre l'art. 4, comma 1 del predetto decreto definisce le modalità di versamento all'erario.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la regolarità dei DURC relativi ai beneficiari della presente liquidazione⁶, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 48.731,45**.

Applicazione

La spesa complessiva di **€ 48.731,45** trova capienza su fondi già impegnati⁷ al codice macroaggregato 10.02.01.103 *“Acquisto di beni e servizi”* del Bilancio 2026-2027-2028, annualità 2021 - Cap. 530/25 *“Contratti di servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Sud-Est”* - Piano finanziario V U.1.03.02.15.001 – *“Contratti di servizio di Trasporto Pubblico”* (impegno n.2021/109).

CIG

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **8006048FCC**.

Attenzione

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁸.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 01 aprile 2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 01 aprile 2026	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 08/03/2023.

² "Affidamento in concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Bacino Provinciale di Alessandria", sottoscritto in data 05/08/2010 (rep. n.2625) con la Società Consortile Alessandrina Trasporti (SCAT) a r.l. (costituita tra le Società ARFEA-Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.A. – AL, Autolinee Acquesi S.r.l. – Acqui Terme – AL, Autolinee F.lli Mortara S.r.l. – AL, Autolinee Val Borbera S.r.l. – Cabella Ligure – AL, C.I.T.-Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A. – Novi Ligure – AL, GTT-Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – TO, Marletti Autolinee S.r.l. – Cocconato – AT, Maestri Autoservizi S.a.s. di Maestri Ivo & c – Ticineto – AL, Russo Giuseppe Autoservizi – Valenza – AL, SAAMO-Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.A. – Ovada – AL e STAC-Società Trasporti Automobilistici Casalesi S.r.l. – Casale Monferrato – AL) a seguito di conclusione di procedura a evidenza pubblica. Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Alessandria è stata trasferita all'Agenzia a far data 10/06/2016. Sono fatte salve le competenze in materia di programmazione e pianificazione dei Servizi di Trasporto attribuite alle Province dalla L. 56/2014. Al fine di garantire la necessaria continuità del Servizio, con Determinazione n.494 del 09/08/2019 la validità del Contratto è stata prorogata sino al 30/06/2021, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. Con DD. 494 del 09/08/2019 veniva adottato un provvedimento di emergenza ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, relativamente alla concessione dei servizi per il TPL Extraurbano nel Bacino Provinciale di Alessandria, affidati alla Società Consortile Alessandrina Trasporti (SCAT a r.l., concessionaria del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nel Bacino Provinciale di Alessandria) – P.IVA n.IT02265840062 – Viale Milite Ignoto, 26/28 – 15121 Alessandria, prevedendo l'estensione della validità al 30/06/2021. Con la citata 494 del 09/08/2019 veniva dato atto che durante il periodo di applicazione del provvedimento di emergenza sarebbero continuati a permanere in capo al concessionario gli obblighi di servizio oggetto di estensione temporale, nella cui titolarità è subentrata l'Agenzia in seguito alla sottoscrizione della Convenzione, tra Agenzia e Provincia di Alessandria avvenuta in data 10/06/2016, individuando peraltro specifici ulteriori obblighi di servizio. Con DD. 260 del 13/05/2021 veniva dato atto che la procedura di affidamento del Servizio di TPL Extraurbano nel Bacino Provinciale di Alessandria afferente alla procedura di affidamento della concessione dei servizi di TPL del Bacino SUD-Est è sospesa sino al 31/07/2022 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza disponendo ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007 l'applicazione in capo all'Operatore Economico Società Consortile Alessandrina Trasporti SCAT l'imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già previsti del contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con la DD 494 del 09/08/2019.

³ Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.6 del 15/12/2025.

⁴ Calcolato sul minore valore tra produzione consuntivata mensilmente e produzione mensile programmata. In attesa di completare gli approfondimenti relativi alla produzione ammissibile a contribuzione per l'anno 2020, si ritiene possibile considerare la produzione prevista dal PEA approvato per l'anno 2017, come da nota prot. Agenzia n.1992 del 28/02/2017.

⁵ Con disposizione di legge è stato introdotto il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia).

⁶ Come da documentazione conservata agli atti.

⁷ Determinazione n. 806 del 31/12/2020.

⁸ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.